

Ruolo Generale Nr. 187/2017 sub 2).



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BRINDISI  
Sezione Civile

composto dai Sig.ri Magistrati

dott. Alfonso Pappalardo

dott. Fausta Palazzo

dott. Paola Liaci

Presidente

Giudice

Giudice relatore

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza in Camera di Consiglio in data 5 giugno 2018 nel procedimento ex art. 669 *terdecies* c.p.c. iscritto al n. 187/2017 sub 2) R.G.

tra

**BANCA**

(P.I.

), in persona della dott.ssa

, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.

ed

elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo;

-parte reclamante-

**G**

(Cod. Fis.

), L

(Cod. Fis.

) rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.

, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale del medesimo;

-parti reclamati-

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

avente ad oggetto:

reclamo ex art. 669 *terdecies* avverso ordinanza resa in data 12 aprile 2018 nel procedimento iscritto al n. 187/2017 sub 1) R.G. Es. Imm.;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

BANCA, con ricorso depositato in data 30 aprile 2018, proponeva reclamo, ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., avverso l'ordinanza, resa in data 12 aprile 2018, con la quale il G.E. accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata da G e L.

Il reclamante eccepiva "l'errata interpretazione della giurisprudenza che ha indotto il Giudice ad affermare che il tasso soglia viene superato dalla somma aritmetica del tasso convenzionale e del tasso di mora, entrambi convenuti nel contratto di mutuo".

Il Presidente del Tribunale disponeva la comparizione delle parti dinanzi al Collegio e nominava il Giudice Relatore.

Con memoria difensiva, pervenuta in data 28 maggio 2018, si costituivano gli odierni reclamati, i quali, condividendo l'orientamento del giudice dell'esecuzione, chiedevano la conferma dell'ordinanza reclamata.

Il Tribunale, sentite le parti in data 05 giugno 2018, si riservava di provvedere.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il reclamo deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.

Preliminarmente, "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., 2° comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento" (Cass. S.S. UU. 24675/2017).

Altresì, secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale, 25 febbraio 2002, n. 29, e fatta propria dalla Giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 9 gennaio 2013, n. 350) "il riferimento, contenuto nell'art. 1, 1° comma, d.l. n. 394 del 2000, agli interessi «a qualunque titolo convenuti» rende plausibile — senza necessità di specifica motivazione — l'assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori".

Con riferimento, poi, alla funzione degli interessi di mora - la quale assume una certa importanza nel dibattito sorto attorno alla conseguenza a cui soggiace la clausola di determinazione di tali interessi qualora essi stessi superino, da soli o sommati a quelli corrispettivi, il tasso soglia - occorre ricordare che tra le funzioni degli interessi moratori (risarcitoria, remuneratoria, compulsoria) quella remuneratoria appare più attuale rispetto al mercato del credito.

La mora stabilita dalle parti per il ritardo nell'adempimento assume anche una funzione remuneratoria del creditore per il tempo ulteriore di utilizzazione del denaro che il debitore carpisce abusivamente con il suo inadempimento.

La funzione degli interessi di mora appare dunque più protesa verso quella remuneratività comune con gli interessi corrispettivi poiché non rispettando le scadenze di rimborso del capitale (e dell'interesse corrispettivo) il debitore usufruirebbe, tramite un inadempimento, della somma di denaro datagli a mutuo per un periodo ulteriore rispetto a quello concordato: l'interesse moratorio assurge, secondo tale lettura, a una sorta di "interesse ultracorrispettivo", ossia un interesse corrispettivo del godimento *extra frutto* dell'inadempimento.

Nel caso *de quo*, senza procedere ad alcuna sommatoria tra interessi corrispettivi e quelli di mora, pare che il tasso soglia di usura, *ex lege* 108/96, relativo ai mutui ipotecari, sia stato superato.

Infatti, alla data della stipula del contratto di mutuo del 02/05/2006 (vedi artt. 4 del contratto) il tasso d'interesse iniziale era pari al 4,248% (fisso per le prime dodici rate e variabile a partire dalla tredicesima rata), salvo il diverso interesse che veniva stabilito pari all'interest rate Swap lettera Euro a 2 anni (3.61%), 3 anni (3.77%) o 5 anni (3.92%) a seconda, rispettivamente, della corrispondente durata del periodo, maggiorato di 1,4 punti annui (dalla tredicesima rata, invece, l'interesse di mora pattuito era pari al tasso EURIBOR 6 mesi tasso 360 [3,92%] maggiorato di 1,5 punti annui).

Rilevato che all'art. 5 del contratto *de quo* il tasso di mora veniva stabilito "maggiorando" di 1.992 % il tasso convenzionale come sopra pattuito, sicché era pari a 6,24% in relazione al tasso fisso, mentre era pari a 7,412% in relazione al tasso variabile e, dunque, inferiore al tasso soglia del periodo pari a 7,71%.

Ritenuto che, sebbene il tasso di mora fosse di poco inferiore a quello soglia, occorre tenere conto che allo stesso devono sommarsi altre voci di costo e cioè di tutte quelle relative alle spese per la gestione del rapporto che rientrano nel computo usurario ex art. 644 c.p.

Invero, come sostenuto dalla Giurisprudenza di Legittimità, l'interesse di mora va calcolato al fine del superamento del tasso soglia e, nel caso di superamento, non è dovuto alcun interesse (da ultimo, Cass. Sez. VI 4/10/2017 n. 23192), sicché quanto pagato dal mutuatario deve essere imputato integralmente al capitale da restituire (né può condividersi il criterio invocato dalla banca che nel computo della soglia rispetto agli interessi di mora invoca una maggiorazione del 2,1%, trattandosi di criterio che non trova

alcun referente positivo, avendo il legislatore delineato precisamente il criterio di computo del tasso soglia, modificato nel 2011).

Occorre rilevare, altresì, che sembrerebbe che al momento della comunicazione del precetto e della risoluzione del contratto il mutuatario non risultava inadempiente.

Si deve, inoltre, ricordare che il provvedimento di sospensione impugnato ha funzione cautelare in quanto finalizzato ad impedire che l'esecuzione abbia inizio prima che si giudichi del merito delle ragioni che sostanziano l'opposizione e che il regime di questo provvedimento deve ritenersi quello del procedimento cautelare.

Infine, data la natura controversa della questione, la regolamentazione delle spese processuali va rimessa all'esito del giudizio di merito

Infine, data la natura controversa della questione, la regolamentazione delle spese processuali va rimessa all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art 669 *terdiecies* c.p.c.

- rigetta il reclamo;
- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo per contributo unificato;
- concede un termine pari 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.

Brindisi, 26/06/18

Il giudice relatore

Il Presidente  
dott. Alfonso Pappalardo

26/06/18  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Patrizia BINO